



ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA CONDUZIONE DI APIARI IN TERRITORI GESTITI DALL'AGENZIA.

(approvato con Determinazione DG n. 79 del 29.08.2017)

Il presente atto disciplina la procedura di concessione a privati e/o operatori del settore apistico per la dislocazione e conduzione di alveari nei territori gestiti dall'Agenzia Foresta.

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Per quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della Legge regionale n. 16 del 21 luglio 2015, sono fissate le seguenti definizioni:

- a) Arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido
- b) Alveare: arnia contenente una famiglia di api
- c) Apiario: un insieme unitario di alveari
- d) Postazione: il sito di un apiario
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno su tutto il territorio regionale, ai fini dell'incremento qualitativo e quantitativo della produzione del miele e delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura e alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.

Art. 2

LIMITI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- 1. Non potranno essere concesse postazioni già individuate e registrate alla Banca Dati Apistica nazionale come Forestas.
- 2. Il limite fisico di concessione delle postazioni è di 3 Km in linea d'aria dall'apiario più vicino.
- 3. Non potranno essere concesse postazioni stanziali e/o per più anni se non con bando a evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 5.
- 4. La concessione non dovrà comportare nessun onere o documento a carico del concedente.

Art. 3

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concedente non risponde in ogni caso di eventuali danni e/o furti che si dovessero verificare a scapito del concessionario e/o di danni a scapito di terzi soggetti.
- 2. Il concessionario dovrà munirsi preventivamente di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a carico di persone, cose o animali;



Art. 4

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La richiesta di concessione deve essere inviata al servizio Territoriale di competenza secondo il modello allegato A e deve essere prodotta in bollo. La richiesta deve contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, il titolo di possesso degli alveari (proprietario), l'indicazione delle località e il numero degli alveari per i quali si richiede la concessione, copia della documentazione comprovante l'assolvimento, da parte del richiedente, degli obblighi di cui all'art. 5 della Legge regionale 16 del 21.07.2015.
2. La concessione sarà rilasciata dagli uffici competenti del servizio territoriale interessato, previo parere favorevole dell'ufficio cui afferisce l'attività apistica, o in assenza di ufficio, del referente territoriale per la medesima attività. A tal proposito, sarà compito dell'ufficio o del referente predetto, verificare la fattibilità del rilascio della concessione con l'Ufficio Tecnico del Servizio Territoriale, in funzione delle linee di attività programmate.
3. È fatto obbligo per il concessionario di contrassegnare le postazioni apistiche con apposito cartello identificativo di cui al manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale (procedure di attuazione del Decreto 4 dicembre 2009).

Art. 5

CONCESSIONI DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO

1. Nel caso in cui venga richiesta una concessione per un periodo superiore ad un anno, il Servizio Territoriale dovrà procedere alla pubblicazione di un bando per verificare se sussistano altri soggetti interessati alla dislocazione nel medesimo territorio.
2. Nel caso in cui vengano presentate più domande, si procederà per estrazione della lettera, comunicando agli interessati la data ed il luogo del sorteggio, per permettere loro la partecipazione.

Art. 6

ULTERIORI COMPITI DEGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Gli uffici competenti dovranno registrare i dati relativi alle concessioni apistiche sul programma "OpenERP" e comunicare ogni fine anno al Servizio Tecnico della Direzione Generale una tabella informatizzata con i dati riassuntivi per Servizio Territoriale.

Art. 7

NORMA FINALE

1. È fatto obbligo a tutto il Personale dell'Agenzia di applicare e far applicare la presente disciplina.
2. La mancata applicazione del presente atto in tutto o in parte costituisce violazione disciplinare, punibile ai sensi del contratto vigente.